

STATUTO

Associazione Culturale Progetto Incantato

Art. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), un'associazione senza scopo di lucro denominata "Progetto Incantato", di seguito "associazione", con sede legale nel Comune di Scarlino (GR). La durata dell'associazione è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - (Scopi, finalità, attività)

L'associazione ha lo scopo di valorizzare, promuovere e raccontare il territorio Mondiale e delle sue comunità attraverso iniziative culturali, sociali, turistiche e di promozione territoriale.

In particolare, l'associazione si propone di:

- promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, paesaggistico e ambientale;
 - sostenere un turismo autentico, sostenibile e rispettoso delle identità locali;
 - creare una rete tra cittadini, enti, imprese, associazioni e istituzioni;
 - documentare e diffondere tradizioni, storie, arti, mestieri e memorie del territorio;
 - sviluppare progetti multimediali e digitali dedicati alla promozione territoriale;
 - organizzare eventi, attività culturali, formative ed espositive;
 - collaborare con Comuni, scuole, enti pubblici e privati per iniziative di interesse sociale e culturale.
- L'associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS, in particolare:
- d) educazione, istruzione e attività culturali con finalità educativa;
 - f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - i) organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e divulgative.

L'associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali, ed effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

Art. 3 - (Associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire persone fisiche o enti che condividono le finalità dell'associazione. La domanda di ammissione deve contenere i dati personali del richiedente e la dichiarazione di accettazione dello Statuto. L'Organo di amministrazione delibera l'ammissione e la registra nel libro soci.

Art. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea;
- essere informati sulle iniziative e sui bilanci;
- proporre progetti e attività.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare Statuto e Regolamenti;
- versare la quota associativa annuale.

Art. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica si perde per: recesso, esclusione per gravi motivi, mancato pagamento della quota, decesso. L'Assemblea delibera sulle esclusioni dopo aver ascoltato l'interessato.

Art. 6 - (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Vicepresidente, il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, se richiesto dalla legge.

Art. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. È convocata tramite comunicazione scritta almeno 10 giorni prima. Delibera a maggioranza dei presenti. È competente per: elezione organi, approvazione bilancio, modifiche statutarie, scioglimento.

Art. 8 - (Consiglio direttivo)

È composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Compiti principali:

- attuare le decisioni dell'Assemblea;
- predisporre programmi e bilanci;
- gestire le attività e i rapporti con enti e istituzioni;
- deliberare sull'ammissione degli associati.

Art. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e presiede Assemblea e Direttivo. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 10 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da quote associative, contributi, donazioni, proventi da attività e raccolte fondi. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili.

Art. 11 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio è annuale (1 gennaio – 31 dicembre) ed è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura.

Art. 12 - (Libri sociali)

L'associazione tiene i libri soci, verbali di assemblea, verbali del Direttivo e libri previsti dalla legge.

Art. 13 - (Scioglimento)

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto a un ente del Terzo Settore, previo parere del RUNTS.

Art. 14 - (Norma finale)

Per tutto ciò non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e, ove compatibile, il Codice Civile.